

### 8.2.15.3.6. M16.09 - Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, ...

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

#### 8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene progetti di cooperazione territoriale tra il settore agricolo e quello del sociale, per promuovere in Liguria l'agricoltura sociale, come uno degli aspetti più innovativi della multifunzionalità delle attività agricole e per il ruolo attivo e diretto che l'impresa agricola può svolgere nella società civile e nel mondo del terzo settore.

L'agricoltura Sociale è intesa come una attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in accordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari e delle istituzioni preposte, integra l'inclusione sociale attraverso l'inserimento lavorativo, le attività socio-educative, il sostegno al reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità, l'ospitalità e ogni altro servizio riconosciuto dalla Regione Liguria ai sensi della l.r. n. 36/2013.

Obiettivi dell'operazione sono:

- riconoscere all'agricoltura sociale una valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali;
- creare nuove opportunità di occupazione e di reddito per le imprese agricole;
- promuovere un cambiamento culturale e sociale nella società, coinvolgendo le realtà territoriali attraverso un approccio cooperativo;
- tutelare i diritti umani delle persone, indipendentemente dalla loro condizione;
- sperimentare e proporre esperienze per costruire relazioni positive, condivise e partecipate.

L'operazione prevede l'attuazione, anche in modo combinato, delle seguenti azioni:

- educazione e formazione - inclusione e lavorativa: servizi volti alla formazione attiva a supporto dell'inclusione sociale attiva e lavorativa nei processi agricoli, forestali ed ambientali per diverse tipologie di persone a bassa contrattualità ed in una logica di giustizia sociale;
- percorsi di inclusione sociale ed accoglienza: servizi ed attività volti ad assicurare supporti per l'emergenza abitativa temporanea ed il sostegno alla gestione di una buona quotidianità per diversi tipi di persone, nonché alla ospitalità di giovani e turisti. Il tutto è volto ad accrescere la qualità della vita e una nuova socialità nelle aree rurali e periurbane, attraverso la creazione di iniziative di incontro, prima formazione/informazione e scambio attivo, anche fra generazioni e gruppi sociali diversi, con l'intento di innalzare la qualità della vita attraverso la promozione di reti informali di servizio I servizi e le attività richiedono, per il loro svolgimento specifico, l'uso di strutture aziendali allo scopo dedicate;
- attività e terapie assistite di attività in azienda agricola, che facciano uso delle piante e degli animali e finalizzate al recupero del benessere globale dell'individuo con patologie o soggetto a disagio anche temporaneo;
- aree verdi a gestione sociale e servizi collegati: ossia aree aperte e/o protette, destinate alla coltivazione e/o al mantenimento naturalistico attraverso il coinvolgimento sociale allargato

nonchè tutti i servizi connessi e realizzabili sfruttando la presenza eventuale di manufatti, strutture, percorsi ecc.. che possano valorizzare ulteriormente l'uso dell'area stessa attraverso il loro recupero e/o diverso uso.

Tale operazione può necessitare anche dell'attivazione combinata delle misure del PSR, in particolare le misure di formazione e consulenza (misure 1 e 2) e le misure di investimento (es. 4, 6):

Sono ammissibili progetti di cooperazione di durata massima di tre anni.

Per la complessità dei rapporti, ruoli e funzioni dei diversi attori implicati nell'Agricoltura Sociale sia nell'erogazione dei servizi, agricoli e sociali, che in qualità di beneficiari diretti ed indiretti, la Regione Liguria si riserva di predisporre e approvare un Programma Regionale per l'Agricoltura Sociale (Piano di Azioni regionali per l'Agricoltura Sociale), al fine di:

- concorrere alla definizione di una strategia regionale, condivisa e partecipata con gli attori del mondo agricolo e sociale;
- individuare la metodologia di lavoro, coordinata ed uniforme, comprese le modalità e i criteri per l'attuazione dei progetti di cooperazione, direttamente dai territori, secondo una delimitazione omogenea (Distretti Socio Sanitari di cui alla l.r. n. 12/2006);
- ricercare opportune sinergie e integrazioni con altre iniziative e strumenti finanziari;
- prevedere azioni di accompagnamento e di monitoraggio, attuati direttamente dalla Regione;
- costituire e promuovere una rete regionale sull'agricoltura sociale.

L'Agricoltura sociale risulta perfettamente allineata alla cosiddetta Strategia Europa 2020 che punta a rilanciare l'economia dell'Unione Europea nel prossimo decennio ponendosi tra i cinque ambiziosi obiettivi, anche l'integrazione sociale e l'occupazione.

L'operazione risponde ai Fabbisogni F04, F15, F20 e concorre alle Focus area 1.a, 1.b, 2.a

#### 8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure

#### 8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis";
- Legge Regionale 21 novembre 2013 n. 36 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e successive linee guida della agricoltura sociale e disposizioni regionali attuative;
- DGR n. 1724 del 22/12/2014 – approvazione delle Linee Guida in attuazione della LR 36/2013;
- Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie» (parere d'iniziativa) (2013/C 44/07) Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C 44/44 del 15.2.2013.

#### 8.2.15.3.6.4. Beneficiari

I beneficiari sono forme di aggregazione, denominati gruppi di cooperazione (es. Associazioni temporanee, reti d'impresa, patti di sussidiarietà), a cui possono fare parte i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli e associati, operanti in Liguria;
- prestatori di servizi riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2;
- istituzioni pubbliche, che costituiscono il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari;
- soggetti privati del Terzo Settore, che in varia forma risultano correlati alla tematica dell'agricoltura sociale;
- Regione Liguria, direttamente o tramite propri enti strumentali;
- università, centri e istituti di ricerca;
- PMI del settore agroalimentare e altri soggetti dei territori rurali e della società civile che svolgono un ruolo attivo, nelle attività previste nel progetto di cooperazione.

L'aiuto può essere concesso direttamente al gruppo di cooperazione, nel caso sia dotata di personalità giuridica ovvero ai singoli partner della forma di aggregazione per lo svolgimento delle attività da essi realizzate e le relative spese effettivamente sostenute e pagate.

Il gruppo di cooperazione (GC) deve:

- essere composto da almeno due soggetti dei quali uno come azienda agricola;
- essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;
- adottare un regolamento interno e assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento l'assenza di conflitto di interesse.

#### 8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili riguardano i costi indiretti e diretti sostenuti per la cooperazione, con riferimento, indicativamente, alle seguenti tipologie di costi:

- costi di costituzione, coordinamento e organizzazione della cooperazione:
  - animazione;
  - costi per studi propedeutici e di fattibilità;
  - spese di prima costituzione dell'associazione;
  - spese amministrative e di coordinamento;
  - spese generali e di esercizio collegate all'attuazione del progetto.
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione e connessi all'attuazione del progetto di cooperazione: sono compresi tutti i costi diretti, sostenuti dal beneficiario, per l'attuazione del progetto di cooperazione, che non possono essere coperti da altre misure del

PSR. Rientrano a titolo esemplificativo:

- predisposizione e verifica di disciplinari, protocolli e procedure specialistiche socio educative e socio ricreativi (in base alla tipologia di utenza) e modelli organizzativi e logistici territoriali;
- altri costi per l'organizzazione e realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale;
- spese di divulgazione.

Per i costi dei singoli interventi, previsti nel Progetto di cooperazione sociale (PCS) e direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione e che sono coperti da altre misure del PSR, le spese ammissibili (es. formazione, investimenti, consulenza) devono essere imputate all'operazione nell'ambito della quale ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato.

#### 8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve obbligatoriamente:

- presentare un progetto di cooperazione sociale;
- presentare un preliminare un accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata;
- rispettare la composizione: essere composta da almeno due soggetti con la presenza obbligatoria di un'azienda agricola con sede legale od almeno una sede operativa in Liguria.

Il progetto di cooperazione deve contenere le seguenti informazioni minime:

- problematiche ed esigenze territoriali da risolvere nell'ambito della agricoltura sociale;
- elenco dei soggetti aderenti e il loro ruolo progettuale (capofila, partner attuatori, etc);
- azioni e i costi per ciascun partner;
- azioni, in dettaglio, da attuare ed il diverso coinvolgimento tra i partner nelle specifiche attività;
- misure e operazioni da attivare;
- modalità per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività e dei risultati;
- eventuale integrazione con altri fondi (es. FSE).

Il sostegno può essere concesso solo per le reti di nuova costituzione e per quelle che intraprendono una nuova attività.

#### 8.2.15.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

- Qualità e contenuto progettuale;
- numero e tematiche trattate;
- numero e rappresentatività del partenariato;
- creazione di nuove opportunità occupazionali;
- integrazione con la programmazione sociale (regionale e locale);

- pertinenza delle misure e operazioni da attivare con fondi PSR e FSE.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

#### 8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è concesso in regime di "De minimis" di cui al Reg (UE) 1407/2013. Per i costi diretti e indiretti sostenuti con l'operazione, compresi i costi di costituzione, coordinamento e organizzazione del partenariato l'intensità degli aiuti è il 100 %. Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di 7 anni e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, sostenuti dall'attività del progetto di cooperazioni e afferenti a specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l'intensità e l'ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi all'opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva..

#### 8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.15.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande (completezza, esattezza);
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali;
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno/problematica;
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento;
6. ragionevolezza dei costi;
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, efficacia della cooperazione);
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e

correggere gli errori).

#### 8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di valutazione, oggettivi e uniformi;
4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, e introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla conclusione del progetto, controlli inopinati;
6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

#### 8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura "Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.6.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.6.9.2;
- i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.6.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

#### 8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente ai paragrafi 1) e 5) del art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

#### 8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

#### 8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande;
2. verifica dei requisiti di ammissibilità;
3. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica;
4. grado di coinvolgimento delle imprese;
5. ragionevolezza dei costi;
6. sistemi di controllo;
7. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo.

##### 8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico:

1. qualità delle domande;
2. verifica dei requisiti di ammissibilità;
3. ragionevolezza dei costi: analisi della congruità del progetto;
4. sistemi di controllo;
5. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
6. supervisione dei sistemi di gestione e controllo.

##### 8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare continuamente il sistema con una funzione di "feed back" che consente di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati in corso d'opera.

In ogni caso, il sistema di gestione e controllo risponde ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione europea, con specifico riferimento al regolamento (UE) n. 809/2014. Di conseguenza la misura,

secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

#### *8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

#### *8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura*

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Per le informazioni richieste si rimanda al paragrafo "Descrizione generale" delle singole operazioni.

#### *8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Per le azioni che comprendono tra i possibili beneficiari del sostegno la "Regione Liguria, direttamente o tramite i propri enti strumentali (in house)". In caso di applicazione della procedura "in-house" saranno rispettate le seguenti condizioni cumulative:

- la Regione eserciterà un controllo sul prestatore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che lo controlla.

La Regione darà luogo all'incarico "in house" a seguito di una preventiva valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.